



DETERMINAZIONE SINDACALE N. 51 DEL 12 3 SET 2015

OGGETTO: LEGGE 150/2000 - NOMINA PORTAVOCE DEL SINDACO

## IL SINDACO

**PREMESSO** che l'informazione, sia quella di carattere politico che quella istituzionale, assume particolare rilevanza nell'attuale assetto della comunicazione nel sistema pubblico, in quanto mira, tra le altre finalità, a valorizzare il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità locale, favorendo la partecipazione degli stessi alle scelte di governo per la città e comunque rendendoli partecipi delle scelte stesse;

**Dato atto** che la comunicazione pubblica, in seguito alle recenti importanti evoluzioni normative, ha assunto carattere di centralità nel processo amministrativo, e si caratterizza ora come sistema innovativo per amministrare la città, accogliendo le esigenze e le istanze della società civile per un miglioramento delle stesse Istituzioni;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 7 della legge 7.06.2000 n.150, avente ad oggetto la Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, l'organo di vertice della Pubblica Amministrazione può essere coadiuvato da un portavoce, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione;

**Dato atto** che questa norma è applicabile anche agli Enti Locali per espresso richiamo dell'art. 1 comma 2 della predetta legge;

**Richiamato** l'art. 127 della Legge regionale n. 2/2002 che recepisce nella Regione siciliana l'art. 7 della legge 150/2000.

**Considerato** che, come evidenziato dalla Giurisprudenza contabile (cfr Delibera Sezione di Controllo, per la Liguria n. 7012011, Sentenza 268112013 Sezione Giurisdizionale Sicilia), la legge 150/2000 ha immesso nell'ordinamento il concetto di comunicazione pubblica riconoscendo alla stessa il carattere di risorsa prioritaria e strutturale, e prevedendone la diffusione in ogni momento e settore della Pubblica Amministrazione e distinguendone altresì la specifica natura da quella di ognuna delle altre attività amministrative;

**Rilevato** che nel contesto della disciplina della legge n. 150 del 2000, vengono istituite e regolamentate tre strutture: il portavoce, l'ufficio stampa e l'ufficio relazioni con il pubblico (URP). Creato ex novo dalla legge 150 del 2000 e allegato da un totale rapporto fiduciario al soggetto/organo che egli rappresenta, il portavoce collabora in prima persona ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce può essere scelto tra le professionalità interne o esterne all'Amministrazione, non ha un suo percorso formativo e per lo stesso non è previsto contratto, ma solo una indennità stabilita dall'organo di vertice.

Considerato che la finalità istituzionale del portavoce è fondamentalmente quella di assicurare la comunicazione politico-istituzionale secondo gli indirizzi forniti dal vertice

